



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 71

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 6 aprile 2023

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 6 aprile 2023

Plenaria
40^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relattrice, ricorda che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota triennale per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), tra le quali rientra per esempio la tecnologia *blockchain*. L'articolo 18 del regolamento, introduce nella definizione di «strumento finanziario» della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Rileva quindi che il decreto-legge si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858 mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando tuttavia alcune osservazioni.

In particolare, in riferimento all'articolo 1, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra le definizioni utilizzate nel provvedimento con quelle del regolamento (UE) 2022/858, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche. Si tratta dell'utilizzo della parola «digitale» al posto delle locuzioni «a tecnologia DLT» o «a registro distribuito» del vigente regolamento, prevista dal decreto-legge nelle definizioni di «forma digitale» di cui alla lettera *a*), di «strumento finanziario digitale» di cui alla lettera *c*), e di «registro per la circolazione digitale» di cui alla lettera *d*).

Inoltre, in riferimento alla lettera *l*) dell'articolo 1, rileva che la denominazione di «responsabile del registro», individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), non è rinvenibile nel regolamento, che invece fa riferimento al «nodo di rete DLT», che consiste nell'applicazione informatica di accesso al registro distribuito, quest'ultimo condiviso in rete dagli altri nodi di rete e residente sulla «infrastruttura di mercato DLT».

Rileva poi la necessità di un migliore coordinamento tra gli articoli 9 e 11, relativamente al momento in cui si perfeziona il vincolo giuridico sugli strumenti finanziari DLT, nonché tra la definizione di cui alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1 e l'elenco di cui all'articolo 19, suggerendo a tal ultimo riguardo di ridefinire l'elenco come elenco dei «gestori delle infrastrutture di mercato DLT» (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei «responsabili dei nodi di rete DLT» (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1).

Infine, considerata la durata triennale del regime pilota del regolamento (UE) 2022/858, propone di suggerire l'opportunità di stabilire una validità triennale anche del decreto-legge, in linea con l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, che stabilisce la possibilità di prorogare il regime pilota di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, inerente alla produzione e vendita del pane, che ripropone integralmente il testo unificato, adottato come testo base dalla 10^a Commissione il 14 luglio 2021, relativo ai disegni di legge nn. 169 e 739 della scorsa Legislatura, il cui *iter* si era interrotto alla fine del 2021.

La normativa proposta è volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Secondo quanto statuito all'articolo 1 del nuovo testo, il provvedimento è volto a garantire il diritto a una corretta informazione dei consumatori e alla valorizzazione del pane fresco, prodotto in base all'insieme delle competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, e parte di un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2 reca la definizione di «pane», ottenuto con il lievito di cui all'articolo 9, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre», con il divieto di utilizzare altre denominazioni, che possano indurre in inganno il consumatore.

L'articolo 3 stabilisce le percentuali massime di presenza di acqua, in relazione alla pezzatura del pane espressa in grammi.

L'articolo 4 stabilisce le specificazioni nella denominazione del pane, a seconda del tipo di farina utilizzata.

L'articolo 5 indica le sostanze aggiuntive che è consentito impiegare nella panificazione, con i relativi valori limite.

Gli articoli 6, 7 e 8, definiscono, rispettivamente, il pane denominato grissino, il prodotto intermedio di panificazione e il pane non preimballato a durabilità prolungata.

L'articolo 9 definisce il lievito utilizzabile nella produzione del pane, come quello ottenuto da microrganismi presenti in natura e denominato «lievito fresco», «lievito liquido», «lievito secco», con i rispettivi valori limite di umidità, e il «lievito naturale» (o «pasta madre»), quest'ultimo ottenuto con microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.

L'articolo 10 disciplina l'uso della pasta madre essiccata.

L'articolo 11 istituisce la denominazione di «pane fresco tradizionale», da utilizzare per i tipi di pane fresco identificati dalle regioni come tipici locali, compresi quelli riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, sempreché rispettino la definizione di «pane fresco» di cui all'articolo 2.

L'articolo 12 disciplina l'attività del panificio e le modalità di vendita e trasporto del pane.

L'articolo 13 identifica il responsabile del panificio, definendone i requisiti formativi o di esperienza e gli obblighi di assicurare la conformità alle norme vigenti.

L'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE. La disposizione in esame appare quindi non necessaria, considerato che si tratta di un principio già vigente dell'ordinamento europeo.

Al comma 2, si prevede, poi, che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri o del SEE) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non interamente italiana», con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicot-

tura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al riguardo, si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 «relativi alla panificazione». Diversamente, sembrerebbe che l'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 2 sia riferita a «tutti» i prodotti e non solo a quelli del pane, provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sull'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura «pane di produzione non interamente italiana». Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto rechi l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza. La presenza di tale preconditione dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene essa emerga implicitamente dalla clausola che fa salvo il rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per quanto riguarda, invece, il pane prodotto «interamente» nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *«nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza»*.

Sembra, tuttavia, comunque opportuno valutare se specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura «pane di produzione non interamente italiana», non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come *«Made in Italy 100 per cento»*, ai sensi della normativa vigente. La normativa di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale *«100% made in Italy»*, *«100% Italia»*, *«tutto italiano»*, o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 3 dell'articolo 15 rimanda, comunque, a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1.

L'articolo 16 istituisce la Festa del pane, l'articolo 17 attribuisce alle ASL e ai comuni il compito di vigilanza sull'attuazione della legge, l'articolo 18 dispone che le regioni si adeguino alla legge entro 12 mesi, e l'articolo 19 dispone l'abrogazione della vigente normativa sulla panificazione.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritiene importante che il provvedimento sia integrato con specifiche disposizioni sulla produzione e sulla vendita del pane senza glutine, come indicato anche nel parere espresso sul disegno di legge dalla 10^a Commissione, richiamando anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si associa al suggerimento della senatrice Murelli.

Il relatore SATTA (*FdI*) condivide il punto sollevato e preannuncia la sua inclusione nello schema di parere che si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

